

# Comune di Binago

## Provincia di Como

### REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 1° marzo 2011

## **ARTICOLO 1 PRINCIPI GENERALI E FINALITA'**

1. Le norme del presente Regolamento si ispirano all'esigenza di assicurare a priori il necessario grado di autonomia, autorevolezza, indipendenza ed imparzialità che deve caratterizzare in via generale l'operato dell'Autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi, garantendo al contempo l'integrazione della componente ambientale fin dalle fasi preliminari del processo di pianificazione e programmazione.

## **ARTICOLO 2 INDIVIDUAZIONE AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS**

1. L'autorità procedente per la Valutazione Ambientale Strategica è definita come la Pubblica Amministrazione che elabora il piano / programma, ovvero, nel caso in cui il soggetto proponente sia un diverso soggetto pubblico o privato, la Pubblica Amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano / programma.
2. L'autorità competente in materia di VAS è la Pubblica Amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato in merito alla valutazione di sostenibilità ambientale.
3. Relativamente ai piani / programmi di competenza comunale, l'autorità procedente è individuata all'interno della Pubblica Amministrazione comunale tra coloro che hanno responsabilità nel procedimento di piano / programma. Detta autorità competente, per quanto concerne l'Amministrazione comunale di **Binago**, è costituita dal **Sindaco**.
4. Relativamente ai piani / programmi di competenza comunale, l'autorità competente per la VAS è individuata nell'ambito della struttura comunale, in virtù di comprovate e qualificate competenze professionali in ambito di tutela, protezione e valorizzazione ambientale. Detta autorità competente, per quanto concerne l'Amministrazione comunale di Binago, è costituita da tre membri individuati dal Sindaco scelti all'interno della Commissione Edilizia e/o Urbanistica di cui uno designato dai Gruppi Consiliari di minoranza. Nel caso in cui, non si provvedesse alla designazione, l'individuazione verrà effettuata d'ufficio dal Sindaco.
5. L'autorità competente per la VAS così individuata viene pertanto a costituire un qualificato Soggetto rispondente ai criteri tracciati dalla Direttiva europea 2001/42/CE del 27 giugno 2001, dagli artt. 4 e segg. del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. nonché dalle disposizioni regionali in materia.

## **ARTICOLO 3 COMPITI DELL'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS**

1. L'autorità competente, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto dei principi generali e delle finalità di cui all'articolo 1 del presente Regolamento:

- a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di piano o di programma alla valutazione ambientale strategica nei casi previsti dalla legislazione nazionale e regionale;
  - b) collabora con l'autorità proponente alla definizione delle modalità di attuazione delle fasi di consultazione pubblica, all'impostazione e alla definizione dei contenuti del Rapporto ambientale, alla previsione delle modalità di monitoraggio;
  - c) esprime, con eventuali osservazioni e condizioni e tenendo conto degli esiti della consultazione pubblica nonché dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato (ai sensi del D. Lgs. 128/2010) sulla proposta di piano / programma, sul rapporto ambientale e sull'adeguatezza del piano di monitoraggio adottato.
2. Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione del pubblico, l'autorità competente può concludere con il proponente o l'autorità procedente e le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti.
  3. Per tutto quanto attiene il profilo dell'autorità competente per la VAS e in questa sede non esplicitamente indicato, si rimanda alle vigenti norme di legge di livello comunitario, nazionale e regionale.

#### **ARTICOLO 4 MODALITA' PROCEDURALI ED ORGANIZZATIVE**

1. Il processo di Valutazione Ambientale individua quale tratto caratterizzante ed imprescindibile il principio della partecipazione, che si estende a tutto il processo di pianificazione/programmazione.
2. La partecipazione è supportata da forme di consultazione (che si traducono principalmente nella convocazione della Conferenza di Verifica e/o di Valutazione), comunicazione ed informazione.

#### **ARTICOLO 5 DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente Regolamento è pubblicato all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.
2. Copia del Regolamento viene trasmessa, per conoscenza, ai Soggetti competenti in materia ambientale, ai sensi della normativa vigente, nel processo di VAS.
3. La Giunta comunale promuove ogni altra forma di pubblicità idonea ad assicurare la conoscenza da parte dei cittadini dei contenuti del Regolamento e dei diritti che lo stesso garantisce.

4. L'applicazione del presente Regolamento è circoscritta sotto il profilo temporale, valendo infatti lo stesso sino al momento in cui la Regione Lombardia provvederà ad adottare una specifica normativa di dettaglio dei principi di diritto affermati dalla legislazione statale e comunitaria in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani / programmi che producano impatti significativi sull'ambiente.
5. Per tutto il periodo in cui il Regolamento rimarrà in vigore, lo stesso verrà applicato al fine di assicurare, relativamente ai piani / programmi di competenza comunale, una corretta procedura di VAS, nel rispetto dei principi generali e delle finalità fissati nell'articolo 1.